



ALLEGATO A3

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PON METRO ANNI 2014-2020 TO.4.1.1.a

REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER

INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Funzionario in P.O. con Delega dell'Area Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale e Responsabile del Procedimento (di seguito RUP), ing. Carmelo DI VITA, domiciliato per la carica in Torino, piazza della Visitazione n°13, e *operatore economico \professionista* nella persona dell'Ing./Arch. (di seguito denominato Professionista), con sede in, via, n. Codice Fiscale, Partita I.V.A. ; in esecuzione della determinazione dirigenziale n° in data esecutiva dal, che qui si intende integralmente richiamata; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione affida al Professionista suindicato l'incarico di svolgere, per i lavori di Realizzazione Nuove Residenze Temporanee per Inclusion Sociale in via Vagnone n°15, le funzioni previste dall'articolo 92 del D.Lgs. 9

aprile 2008 n. 81 e s.m.i., di coordinamento in materia di sicurezza e di salute, di seguito denominato Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico comprende lo svolgimento delle seguenti prestazioni (gli articoli citati fanno riferimento al D.L.vo 81\08):

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, co. 1, lett. *b*, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, co. 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

- Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- Approvare, in occasione della liquidazione dei SAL, a seguito di richiesta del DL, previa verifica, l'importo relativo ai costi degli oneri della sicurezza;

- Redigere, al termine del cantiere, del Fascicolo Manutentivo del Fabbricato. La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al RUP e Responsabile dei Lavori, secondo le cui direttive la Professionista svolgerà l'incarico, il quale seguirà l'andamento del cantiere; dovrà altresì rapportarsi strettamente con il gruppo di Direzione dei Lavori (D.L. arch. Sabina Calì).

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'incarico affidato si dovrà eseguire personalmente e non si potrà fare ricorso al subappalto, avvalendosi a proprie spese delle necessarie

collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. Lo svolgimento della prestazione e la redazione di elaborati o documenti dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di séguito Codice) e al D.M. 49/2018, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, è richiesto al Professionista, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare un numero minimo di tre sopralluoghi settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogniqualvolta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 del Codice Civile. Il Professionista è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al RUP, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 4 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva (riducibile del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per un importo pari ad Euro mediante polizza n.rilasciata il Stipulata con la Compagnia Assicurativa/Società come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la firma del funzionario, rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, autenticata dal notaio con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 12.

Art. 6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dal Professionista pari al%, ed ammonta ad Euro, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti, tenuto conto dell'importo lordo dei lavori pari ad Euro, oneri della sicurezza esclusi.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, co. 18 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria da presentarsi conformemente all'allegato A del DM 31/2018.

Il Professionista accetta pertanto l'importo complessivo, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP.

Il predetto importo sarà corrisposto per acconti in corso d'opera, previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente

contratto, come segue:

- un primo acconto pari al 30%, in corrispondenza dell'emissione dello stato avanzamento lavori pari al 30% delle opere;

- un secondo acconto pari al 30%, in corrispondenza dell'emissione dello stato avanzamento lavori pari al 60% delle opere;

- il saldo, pari al 40%, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo delle opere.

Su ciascun acconto verrà altresì effettuato il recupero progressivo dell'anticipazione precedentemente erogata. Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex articolo 4, comma 3 D.P.R. 207/2010, in proporzione dell'ammontare dei lavori contabilizzati e verificati.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

La spesa rientra nel quadro economico complessivo per la realizzazione delle opere in oggetto e trova capienza all'interno dei fondi a tale scopo finanziati e precisamente con fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINO- TO4.1.1 (adottato con decisione della Commissione Europea C [2015] 4998 del 14 luglio 2015, con contributo comunitario a carico del FESR, FSE e Fondo di Rotazione Statale), per Euro 401.655,85 con trasferimenti PON da progetti PREPON, per Euro 1.474.226,75 con mutuo 2018 Cassa DD.PP. n. 2323 posizione n. 6049766/00 e per Euro 156.506,66 per gli incarichi professionali non ammissibili ai Fondi PON, di cui Euro 117.171,42 finanziati con contributo regionale “PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012” già introitato ed Euro 39.335,24 con mezzi di bilancio .

Art. 7 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto che ammontano a circa Euro 160,00, salvo diversa espressa disposizione.

ART. 8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

IL Professionista assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge sopra citata, nonché

della clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (CIG:).

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che alla determinazione di affidamento, alla normativa in materia di contratti pubblici (D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) e di sicurezza nei cantieri quale il D.Lgs 81/2008 e smi e, per quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito alla Professionista.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n°196, esclusivamente nell'ambito del presente contratto.

Art. 10 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e tasse a carico

dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti.

ART.11 – RECESSO E NULLITÀ

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento; in tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al 10% della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.53, co.16 ter D.Lgs. 165/2001 con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art.1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art.1454 Codice Civile. La risoluzione opererà di diritto, ex art.1456 Codice Civile, nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto ai precedenti artt. 3 e 5, o anche nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt.54 D.L.vo 165/2001 e s.m.i. e 2, co.3 D.P.R. 62/2013. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'inadempiente, la quale, con il presente contratto, rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno

comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo ulteriore risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 – OSSERVANZA DEL PATTO D'INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

Il Professionista dichiara di rispettare il *Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali*, sottoscritto in sede di ammissione alla gara, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 del *Patto*.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i. Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 mediante..... n.....”

....., il

L'OPERATORE ECONOMICO
IL/LA PROFESSIONISTA

IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. e R.U.P.

ing.arch...

ing. Carmelo DI VITA

"clausole vessatorie" da sottoscrivere a parte